

79/3-15

CITTA' DI TORINO

Provvedimento del Consiglio Circostrizionale n. 3
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"

Estratto del verbale della seduta del

16 LUGLIO 2015

Il Consiglio di Circostrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato nelle prescritte forme in **1^ convocazione** per la seduta d'urgenza del **16 Luglio 2015**, alle ore **18,30** nell'aula consiliare in **C.so Peschiera 193** presenti, oltre al Presidente **Francesco DANIELE**, che presiede la seduta,

i Consiglieri: **BELLO, BOLOGNESI, BOSTICCO, CANELLI, CARDILE, DELIZZOS, FURNARI, GENINATTI TOGLI, GRASSANO, IANNETTI, MAGAZZU', NOCCETTI, OLMEO, PAOLI, PILLONI, RUSSO, STALTERI, STEFANELLI, TORCHIO e TROISE**

In totale, con il Presidente, n. 21 Consiglieri.

Assenti i Consiglieri: **CASCIOLA, DONNA, MILETTO e VALLE**

Con l'assistenza del Segretario Dr.ssa Porzia IENOTTICO

ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C. 3 - PARERE IN MERITO AL REGOLAMENTO PER LA VARIAZIONE DELL'ALiquOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. MODIFICA DELLA SOGLIA DI ESENZIONE. APPROVAZIONE

CITTÀ DI TORINO

CIRC. 3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 3 - PARERE IN MERITO AL REGOLAMENTO PER LA VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. MODIFICA DELLA SOGLIA DI ESENZIONE. APPROVAZIONE.

Il Presidente DANIELE, di concerto con il Coordinatore della I^a Commissione CANELLI, riferisce:

Il Servizio Centrale Consiglio Comunale con nota del 14/07/2015 prot. n. 1027 pervenuta alla Circoscrizione in data 14/07/2015 prot. n. 8814 ha richiesto di esprimere il parere di competenza, ai sensi degli artt. 43-44 del Regolamento del Decentramento, in merito alla proposta di deliberazione n. mecc. 2015 02883/013 avente per oggetto "Regolamento per la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'Imposta sul reddito persone fisiche. Modifica della soglia di esenzione. Approvazione".

L'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) venne istituita a decorrere dall'1 gennaio 1999, dall'articolo 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360, che stabiliva, tra l'altro, la possibilità, da parte dei Comuni, di variare l'aliquota base determinata ogni anno con Decreto del Ministero delle Finanze, fino ad un massimo dello 0,5 per cento.

Con Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 142, veniva disposta la modifica del comma 3 dell'articolo 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 che ora dispone:

"I comuni, con Regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2".

Lo stesso comma 142 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha introdotto il comma 3 bis del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360 che recita: "Con il medesimo

Regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali".

Nell'esercizio 2007, l'esigenza di garantire e sviluppare i livelli quali-quantitativi dei servizi resi dal Comune salvaguardando gli equilibri di bilancio ed il rispetto del Patto di Stabilità in una situazione di riduzione di trasferimenti erariali, indusse l'Amministrazione ad attivare la facoltà prevista dalla Legge Finanziaria 2007 incrementando l'aliquota dell'addizionale, ma temperando allo stesso tempo l'effetto dell'aumento del prelievo con l'introduzione della soglia di esenzione. A tal fine venne stabilita la variazione, nella misura di 0,2 punti percentuali, dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche rispetto all'aliquota pari a 0,3 punti percentuali vigente fin dall'anno 2002, portandola complessivamente a 0,5 punti percentuali, misura ritenuta necessaria per garantire gli equilibri di bilancio. Nel contempo venne introdotta con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 marzo 2007 (mecc. 2006 09746/013), la soglia di esenzione sul reddito imponibile IRPEF, nella misura di 10.300,00 Euro al fine della tutela delle fasce reddituali più deboli.

Per gli anni successivi, l'aliquota in argomento venne mantenuta allo 0,5 per cento fino al 2011 mentre per il 2012 l'aliquota venne stabilita nella misura dello 0,8 per cento, con un incremento dello 0,3 per cento, così come confermato nel 2013 e nel 2014, nel rispetto dell'articolo 1, comma 3, numero 11 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modifiche dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, che ha previsto la possibilità di elevare l'aliquota fino al tetto massimo dello 0,8 per cento. La soglia di esenzione venne innalzata di anno in anno allo scopo di rendere esenti dal prelievo i possessori di pensione minima ed i cassintegrati, i cui redditi vengono adeguati all'indice di inflazione ai sensi dell'articolo 2, comma 150 della Legge 29 dicembre 2009 n. 191.

Con circolare n. 19 del 30 gennaio 2015 l'INPS ha determinato per l'anno 2015 la misura massima mensile dei trattamenti di integrazione salariale in Euro 971,71 ai sensi del succitato articolo 2, comma 150 della Legge 29 dicembre 2009 n. 191. In continuità con gli anni precedenti si ritiene di mantenere detta misura quale parametro di riferimento per la determinazione della soglia di esenzione dell'addizionale IRPEF e si propone di modificare la vigente soglia determinata in Euro 11.640,00 nell'articolo 4 bis del succitato Regolamento elevandola ad Euro 11.670,00 con decorrenza 1 gennaio 2015 come segue:

"ARTICOLO 4 BIS - ESENZIONE

L'addizionale di cui al precedente articolo 1 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 11.670,00.

Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro 11.670,00 l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo."

Dato atto che l'articolo 27, comma 8, della Legge Finanziaria per l'anno 2002 (Legge 27 dicembre 2001, n. 448) ha sostituito il comma 16 dell'articolo 53 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 con il seguente nuovo testo: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,

compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".

Dato atto che con Decreto del Ministro dell'Interno del 13 maggio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2015 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 31 maggio 2015, è stato differito al 30 luglio 2015.

Dato atto che tale parere è stato discusso nella I^o Commissione congiunta con la Circoscrizione 4 convocata in data 14 luglio 2015.

Preso atto che durante il dibattito non sono emerse osservazioni contrarie al provvedimento in oggetto.

Alla luce di quanto suesposto, si propone di esprimere **parere favorevole** in merito alla proposta di deliberazione consigliare n. mecc. 2015 02883/013 avente per oggetto "Regolamento per la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'Imposta sul reddito persone fisiche. Modifica della soglia di esenzione. Approvazione".

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto l'art. 63 dello Statuto della Città di Torino;
- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996 - il quale fra l'altro all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del parere da parte dei Consigli Circoscrizionali ed agli artt. 43 e 44 in merito ai pareri di competenza attribuiti ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;

Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- Viste le disposizioni di Legge sopra richiamate;

PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

di esprimere **parere favorevole** alla proposta di deliberazione consigliere n. mecc. 2015 02883/013 avente per oggetto "Regolamento per la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'Imposta sul reddito persone fisiche. Modifica della soglia di esenzione". Approvazione.

Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione pone in votazione per alzata di mano il presente provvedimento.

Accertato e proclamato il seguente esito:

Presenti	21
Astenuti	7 (Bello, Bolognesi, Bosticco, Furnari, Geninatti Togli, Iannetti e Nocetti)
Votanti	14
Voti favorevoli	14

D E L I B E R A

di esprimere **parere favorevole** alla proposta di deliberazione consigliere n. mecc. 2015 02883/013 avente per oggetto "Regolamento per la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'Imposta sul reddito persone fisiche. Modifica della soglia di esenzione". Approvazione.